

PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

1. Il quadro di riferimento.

Il 14 marzo 2013 il legislatore con il Decreto Legislativo n. 33 : “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha disciplinato l’attività di trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Il Decreto Legislativo 97/2016 detto “ Freedom of Information Act” di seguito indicato con l’acronimo FOIA, ha novellato incisivamente la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “decreto trasparenza”.

Il 28 dicembre 2016 l’ANAC ha approvato la deliberazione n. 1310 “prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale principale obiettivo e finalità il raggiungimento della massima trasparenza nella P.A.. Il FOIA ha spostato ancora di più il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso all’attività della P.A..

In buona sostanza è la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto; libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti attraverso:

- a) L’istituto dell’accesso civico, fortemente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- b) La pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni.

2. Obiettivi strategici.

Per l’Amministrazione la trasparenza è una misura cardine della programmazione anticorruzione e pertanto risulta necessario realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

- 1) La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione;
- 2) Consentire l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) Elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) Lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Al fine di assicurare una trasparenza sostanziale ed effettiva, non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre anche semplificare il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

Attraverso il sito web dell'Ente l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con il cittadino, le imprese e le altre P.A..

3. Obblighi di pubblicazione.

Questa amministrazione provvede alla pubblicazione degli atti, delle informazioni e dati secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e nella tabella predisposta dall'Anac.

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto decreto vengono individuati i responsabili della trasmissione per la pubblicazione dei documenti nei Responsabili dei Servizi nominati presso l'Ente, ognuno per le materie di propria competenza, i quali provvederanno a trasmettere i documenti e/o gli atti all'addetto al Servizio Vigili Urbani il quale provvederà alla pubblicazione.

Al fine di rendere oggettivo il concetto di "tempestività", tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 60 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o documenti. Laddove è previsto nella Tabella Allegato A (ANAC) aggiornamento trimestrale o semestrale la pubblicazione è effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre e/o semestre. Infine, in relazione alla cadenza annuale la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui deve essere formato o deve pervenire all'Amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è disciplinato dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Con l'art. 5, comma 2, è stato introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato in precedenza e riguardante il diritto di chiunque di chiedere la disponibilità dei dati, documenti e informazioni la cui pubblicazione risulti obbligatoria, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi a quelli giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Come illustrato dall'ANAC con le Linee guida approvate con delibera 1309 del 28 dicembre 2016 si possono oggi distinguere tre diversi tipi di accesso:

- accesso documentale, disciplinato dal capo V della legge 241/1990 a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti;
- accesso civico di cui all'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza.

L'accesso generalizzato introduce un elevato livello di trasparenza dando piena attuazione al principio di libertà dell'informazione (cd. FOIA) e rappresenta un istituto sicuramente innovativo che si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

La disciplina dell'accesso civico generalizzato prevede la possibilità di rigettare l'istanza qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- La sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
- La sicurezza nazionale
- La difesa e le questioni militari
- Le relazioni internazionali
- La politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- La conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
- Il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma e cioè:

- ° protezione dei dati personali

°libertà e segretezza della corrispondenza

°interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali.

La differenza tra accesso cd. documentale e accesso civico risiede anche nel diverso bilanciamento con le esigenze di tutela dei terzi pubblici o privati che deve tener presente la necessità di garantire il più possibile l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Di conseguenza, come chiarito nella delibera ANAC, i dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/90, se motivati con esigenze di "riservatezza" pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell'accesso generalizzato, ove l'istanza relativa a quest'ultimo sia identica e sia presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell'accesso ex L. 241/90 indipendentemente dal soggetto che l'ha proposta.

In linea di massima e salva l'analisi e la motivazione in termini di pregiudizio concreto rispetto agli interessi in evidenza, "laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/90 per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato anche presentata da altri soggetti. Per ragioni di coerenza sistematica, quando venga concesso un accesso generalizzato non potrebbe essere negato per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale".